



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 134/2011/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 9 maggio 2012  
composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Gianfranco BATTELLI	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario Relatore
Dott.	Walter BERRUTI	Primo referendario
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12  
luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di  
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei  
conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive  
modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento  
dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,  
ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Magliano Alpi, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie, e pervenuta in data 13 aprile 2012;

Vista l'Ordinanza n. 19/2012 con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa

Udito il relatore;

Ritenuto in

#### **FATTO**

Il Comune istante formula una richiesta di parere in merito alla possibilità di assumere un'unità per l'ufficio di ragioneria in sostituzione di una unità in congedo per maternità ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.

Precisa l'Ente di non rispettare già il limite alla spesa di personale di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, a causa dell'assunzione di una unità di personale avvenuta nel 2008 effettuata in regime di deroga. In particolare la spesa del personale al netto delle componenti escluse sarebbe pari a 370.518,80 euro, a fronte di un importo pari a 353.923,89 euro del 2004, mentre il rapporto della spesa del personale rispetto alle spese correnti sarebbe pari a 34,71 per cento.

Tanto precisato, adottati ulteriori elementi di fatto che, secondo lo stesso Ente renderebbero inevitabile, per evitare disservizi, il ricorso ad una nuova assunzione

con conseguente ulteriore incremento della spesa di personale oltre il limite prescritto dalla legge, si chiede conforto a questa Sezione al riguardo.

### **DIRITTO**

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:

#### Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Inoltre la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene da un Comune ed è sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, come tale capace di manifestarne la volontà.


Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (cfr. del. n. 54/2010). Si è precisato, infatti, che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.



La materia oggetto del quesito, in quanto relativa a norme concernenti limiti alla spesa pubblica per il personale, rientra nella materia della contabilità pubblica come sopra definita.

Va tuttavia ricordato che, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività gestionale dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.



La richiesta di parere in esame, lungi dal formulare un quesito giuridico di natura generale ed astratta, mira esclusivamente ad ottenere conforto da parte di questa Sezione in ordine ad una scelta gestionale dell'Ente non conforme alle previsioni normative, circostanza quest'ultima peraltro nota al richiedente.

Per tutti gli Enti non sottoposti al Patto di stabilità sussistono, infatti, senza possibilità di deroga, gli obblighi di cui al comma 562 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nel testo da ultimo modificato dal comma 11 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recita *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limit  delle cessazioni di*

*rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558".*

Occorre, inoltre, far riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., che, nel testo da ultimo modificato dal comma 10 del già richiamato art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". Le Sezioni Riunite, con delibera n. 3 del 2011, hanno precisato che *"per gli Enti locali non sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno permane la specifica disciplina disposta dall'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, ivi compreso il peculiare vincolo assunzionale, per cui la novella recata dall'art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 si applica limitatamente al generale vincolo relativo all'incidenza delle spese di personale su quelle correnti"*.

Peraltro lo stesso Comune è stato destinatario, in sede di esame sul preventivo 2011, di una pronuncia (del. n. 141/2011) con la quale, per le ragioni ivi esplicate, si rilevava che già nelle previsioni di bilancio 2011 la spesa per il personale non era stata contenuta entro gli importi impegnati nell'esercizio 2004, ai sensi dell'art. 1 comma 562 della Legge n. 296/2006 (nel testo al momento vigente); si invita pertanto l'Ente a porre in essere idonei provvedimenti correttivi, atti a ricondurre le



spese di personale entro i termini stabiliti dalla legge, risultando la loro violazione lesiva dei principi di sana gestione finanziaria.


P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere in epigrafe.


Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nell'adunanza del 9 maggio 2012.

Il Primo Referendario Relatore  
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA



Il Presidente f.f.  
Dott. Mario PISCHEDDA



Depositato in Segreteria il 9 MAG. 2012  
Il Funzionario Preposto  
Dott. Federico SOLA

